

# BANCA IFIS

---

**Politica in materia di operazioni compiute da  
Soggetti Rilevanti e da Persone ad essi  
Strettamente Legate su quote, titoli di credito  
e strumenti finanziari collegati emessi da  
Banca IFIS**

---

*Settembre 2016*



**SOMMARIO**

<b>1</b>	<b>OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>2</b>
1.1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	2
1.2	DESTINATARI DEL DOCUMENTO.....	2
1.3	GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	2
1.4	DEFINIZIONI ADOTTATE.....	3
1.5	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4
<b>2</b>	<b>RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO .....</b>	<b>4</b>
2.1	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	4
2.2	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	4
2.3	AMMINISTRATORE DELEGATO.....	5
2.4	AFFARI SOCIETARI.....	5
<b>3</b>	<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE C.D. “PERSONE STRETTAMENTE LEGATE” SU QUOTE, TITOLI DI CREDITO E STRUMENTI COLLEGATI EMESSI DALLA BANCA .....</b>	<b>5</b>
3.1	MAPPATURA DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE C.D. “PERSONE STRETTAMENTE LEGATE” .....	5
3.1.1	<i>Creazione dell’elenco</i> .....	5
3.1.2	<i>Mappatura dei Soggetti Rilevanti</i> .....	5
3.1.3	<i>Informativa nei confronti dei Soggetti Rilevanti</i> .....	6
3.1.4	<i>Mappatura delle c.d. “Persone Strettamente Legate”</i> .....	6
3.1.5	<i>Aggiornamento dell’elenco</i> .....	6
3.2	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI ALLE OPERAZIONI .....	7
3.2.1	<i>Conferma di ricezione</i> .....	7
3.2.2	<i>Comunicazione alla Consob e al pubblico</i> .....	7
3.2.3	<i>Archiviazione</i> .....	7
3.3	GESTIONE DEI PERIODI DI CHIUSURA ( <i>BLACK-OUT PERIODS</i> ).....	8
3.3.1	<i>Premessa</i> .....	8
3.3.2	<i>Identificazione dei Periodi di Chiusura</i> .....	8
3.3.3	<i>Operazione di vendita autorizzata in relazione alla sussistenza di circostanze eccezionali</i> .....	8
3.3.4	<i>Operazione autorizzata in relazione alle caratteristiche della negoziazione</i> .....	9
	<b>ALLEGATO A – MODULO PER LE PERSONE CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O CONTROLLO DI BANCA IFIS SPA.....</b>	<b>10</b>
	<b>ALLEGATO B – MODULO PER LE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE A SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O CONTROLLO DI BANCA IFIS SPA.....</b>	<b>11</b>
	<b>ALLEGATO C - INFORMATIVA IN MATERIA DI <i>INTERNAL DEALING</i> ALLE PERSONE CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O CONTROLLO DI BANCA IFIS S.P.A. E ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.....</b>	<b>12</b>

## 1 Obiettivi e gestione del documento

### 1.1 Obiettivi del documento

La presente Politica disciplina gli adempimenti posti in capo alla Banca in relazione alle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi Strettamente Legate e aventi ad oggetto sia quote o altri titoli di credito emessi da Banca IFIS, sia strumenti finanziari ad essi collegati. Ciò al fine di assicurare la massima trasparenza informativa nei confronti del mercato.

In particolare, la Politica disciplina:

- gli adempimenti connessi alla identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle c.d. "Persone Strettamente Legate";
- la gestione delle informazioni relative alle Operazioni<sup>1</sup>, comunicate alla Banca dai Soggetti Rilevanti;
- la gestione dei c.d. "periodi di chiusura", vale a dire quegli intervalli temporali nell'ambito dei quali i Soggetti Rilevanti debbono astenersi dal compiere operazioni su quote e altri titoli di credito emessi da Banca IFIS, nonché su strumenti finanziari ad essi collegati.

### 1.2 Destinatari del documento

Il presente documento è applicabile e diffuso, per quanto di competenza, a tutte le unità organizzative della Banca interessate dal processo di seguito disciplinato.

### 1.3 Gestione del documento

La Politica è approvata, su proposta dell'Amministratore Delegato, dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato sottopone al Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore Generale, eventuali esigenze di aggiornamento che si rendano necessarie per modifiche al contesto normativo ed organizzativo.

Le responsabilità delle fasi del processo di gestione del documento sono così declinate:

Redazione	Validazione	Approvazione	Divulgazione	Archiviazione
Redazione: <u>Organizzazione</u> Supporto operativo: <u>Affari Societari</u> <u>Compliance</u> Condivisione: <u>Direttore Generale</u>	Amministratore Delegato	Consiglio di Amministrazione	Organizzazione	Organizzazione

---

<sup>1</sup> Tanto che si tratti di Operazioni compiute dal Soggetto Rilevante quanto di Operazioni compiute dalle c.d. "Persone Strettamente Legate".

## 1.4 Definizioni adottate

- **Soggetto/i Rilevante/i:** persona che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo all'interno di Banca IFIS. Si considerano tali:
  - A. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
  - B. il Direttore Generale;
  - C. i dirigenti "strategici". Banca IFIS, a tal proposito, ha identificato le seguenti figure:
    - il Responsabile della BU CIF;
    - il Responsabile della BU NPL;
    - il Chief Financial Officer;
    - il Chief Risk Officer;
    - il Chief Operating Officer;
  - D. il Responsabile di Comunicazione e Investor Relations;
  - E. qualunque soggetto che detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Banca IFIS, rappresentato da azioni con diritto di voto ovvero qualunque soggetto che controlli<sup>2</sup> la Banca;
  - F. gli ulteriori soggetti individuati come tali, anche per periodi di tempo circoscritti, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS.
- **Persona/e Strettamente Legata/e:** coloro che risultano strettamente legati ad un Soggetto Rilevante e, in particolare:
  - A. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
  - B. un figlio, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale;
  - C. un parente o un affine che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
  - D. una persona giuridica, trust o società di persone che possieda almeno una delle seguenti caratteristiche:
    - le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata di cui alle lettere A, B e C;
    - sia direttamente o indirettamente controllata da uno dei soggetti indicati all'alinea precedente;
    - sia costituita a beneficio di uno dei predetti soggetti;
    - abbia interessi economici sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante o di una c.d. "Persona Strettamente Legata".
- **Strumenti Collegati:** gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione ovvero non negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:
  - A. contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
  - B. strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
  - C. qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
  - D. strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
  - E. qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.
  - F. le azioni quotate emesse da società controllate da Banca IFIS e gli strumenti finanziari, come definiti ai punti precedenti, ad esse collegati;
  - G. le azioni non quotate emesse da società controllate da Banca IFIS, se il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di Banca IFIS (risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato) e gli strumenti finanziari collegati a queste ultime, così come definiti ai punti precedenti.
- **Operazione/i:** la/e operazione/i oltre la Soglia Minima di Importo su quote, titoli di credito ovvero Strumenti Collegati emessi da Banca IFIS, compiuta/e, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una c.d. "Persona Strettamente Legata" e soggetta/e agli obblighi di notifica. Vi rientrano:
  - A. le operazioni contemplate dall'articolo 19 par. 7 del Regolamento UE 596/2014
  - B. le operazioni previste dall'articolo 10 del Regolamento Delegato UE 583/2016.

---

<sup>2</sup> Per l'identificazione dei soggetti che controllano l'emittente quotato si applica la definizione di controllo dell'art. 93 del T.U.F.

- **Soglia Minima di Importo:** la soglia quantitativa oltre la quale le Operazioni sono soggette all'obbligo di notifica. In particolare, ai sensi dell'articolo 19 par. 8 del Regolamento UE 596/2014, sono soggette agli obblighi di notifica tutte le operazioni successive al raggiungimento, nell'arco dell'anno civile, di un importo complessivo di € 5.000,00. L'importo complessivo è calcolato sommando le Operazioni compiute, senza compensazione tra acquisti e vendite.
- **Soggetto Preposto:** l'unità organizzativa di Banca IFIS incaricata di gestire il flusso informativo proveniente dai Soggetti Rilevanti e/o dalle c.d. "Persone Strettamente Legate".
- **Periodo/i di Chiusura:** un intervallo temporale di 30 giorni di calendario che precede l'annuncio di un rapporto finanziario che Banca IFIS è tenuta a rendere pubblico:
  - A. in forza delle regole della sede di negoziazione presso la quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione (Borsa Italiana);
  - B. in forza del diritto nazionale.

## **1.5 Normativa di riferimento**

- Regolamento UE 596/2014 (Market Abuse Regulation);
- Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive);
- Regolamento Delegato UE 2016/522 del 17 dicembre 2015;
- Regolamento di Esecuzione UE 2016/523 del 10 marzo 2016;
- Testo Unico della Finanza;
- Regolamento Consob n. 11971 (Regolamento Emittenti);
- Delibere Consob n. 15232 e n. 15233 del 29 novembre 2005;
- Comunicazioni Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006;
- D.Lgs. 231/01- Art. 25 sexies - Abusi di mercato (Legge del 18/04/2005 n. 62 art. 9);
- Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

## **2 Responsabilità del processo**

### **2.1 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione:

- I. approva la Politica e gli eventuali suoi aggiornamenti;
- II. individua, con apposita delibera, ulteriori categorie di Soggetti Rilevanti ai sensi e per gli effetti della presente Politica;
- III. individua, con apposita delibera, ulteriori Periodi di Chiusura rispetto a quelli identificati nella presente Politica;
- IV. definisce (eventualmente) un elenco di operazioni che, in ragione delle loro caratteristiche, possono essere compiute nel corso di un Periodo di Chiusura.

### **2.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- I. valuta, e conseguentemente decide, le richieste di autorizzazione al compimento di operazioni di vendita nel corso di Periodi di Chiusura formulate dall'Amministratore Delegato;
- II. informa, alla prima riunione utile, il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni autorizzate ai sensi del punto precedente.

## **2.3 Amministratore Delegato**

L'Amministrazione Delegato:

- I. valuta, e conseguentemente decide, le richieste di autorizzazione all'effettuazione di operazioni di vendita durante Periodi di Chiusura provenienti da Soggetti Rilevanti;
- II. informa, alla prima riunione utile, il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni autorizzate nell'ambito di un Periodo di Chiusura.

## **2.4 Affari Societari**

Gli Affari Societari di Banca IFIS, in qualità di Soggetto Preposto, svolgono le seguenti attività:

- I. predisposizione di un apposito elenco in formato elettronico per la mappatura dei Soggetti Rilevanti e delle c.d. "Persone Strettamente Legate";
- II. mappatura dei Soggetti Rilevanti e delle c.d. "Persone Strettamente Legate", a norma dell'articolo 19 par. 5 del Regolamento UE 596/2014 con costante aggiornamento dell'elenco predisposto;
- III. notifica ai Soggetti Rilevanti degli obblighi gravanti su di loro in materia di *internal dealing*;
- IV. archiviazione e conservazione dei documenti raccolti;
- V. comunicazione al pubblico, nelle forme specificate dalla presente Politica, delle informazioni sulle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle c.d. "Persone Strettamente Legate";
- VI. comunicazione alla Consob delle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle c.d. "Persone Strettamente Legate" qualora tali soggetti abbiano conferito un apposito mandato in tal senso alla Banca;
- VII. notifica ai Soggetti Rilevanti, mediante comunicazione elettronica, dell'inizio di un periodo di chiusura;
- VIII. notifica ai Soggetti Rilevanti della decisione assunta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato in merito alle richieste di autorizzazione al compimento di operazioni nell'ambito di un Periodo di Chiusura.

## **3 Processo di gestione delle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle c.d. "Persone Strettamente Legate" su quote, titoli di credito e Strumenti Collegati emessi dalla Banca**

### **3.1 Mappatura dei Soggetti Rilevanti e delle c.d. "Persone Strettamente Legate"**

#### **3.1.1 Creazione dell'elenco**

Gli Affari Societari predispongono e curano, nel continuo, la tenuta di un apposito elenco per la mappatura dei Soggetti Rilevanti e delle c.d. "Persone Strettamente Legate".

Gli Affari Societari, d'intesa con l'Organizzazione ed eventuali altre unità organizzative interessate, definiscono le modalità ritenute più efficaci per la tenuta dell'elenco medesimo.

Gli Affari Societari, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, stabiliscono le informazioni minime che devono essere riportate nell'elenco per ciascuno dei soggetti menzionati.

#### **3.1.2 Mappatura dei Soggetti Rilevanti**

Gli Affari Societari procedono al censimento dei Soggetti Rilevanti nell'ambito del gruppo Banca IFIS e alla conseguente iscrizione dei nominativi e delle ulteriori informazioni richieste nell'elenco creato ai sensi del paragrafo precedente.

La mappatura è effettuata sulla base delle definizioni fornite dalla disciplina vigente, così come recepite nella presente Politica.

Per ciascuno dei Soggetti Rilevanti, gli Affari Societari predispongono un apposito fascicolo nel quale archiviare tutta la documentazione di seguito prevista<sup>3</sup>.

### 3.1.3 Informativa nei confronti dei Soggetti Rilevanti

Censiti i Soggetti Rilevanti mediante l'applicazione dei criteri citati al paragrafo precedente, gli Affari Societari procedono a notificare ai medesimi una apposita informativa (cfr. *Allegato C*), nel quale vengono analiticamente identificati ed esplicitati gli obblighi di *disclosure* inerenti le Operazioni compiute, gli obblighi di informativa su di loro gravanti nei confronti delle c.d. "Persone Strettamente Legate" nonché gli obblighi da osservare nei c.d. *blackout periods*.

Oltre all'informativa citata (cfr. *Allegato C*) gli Affari Societari inviano al Soggetto Rilevante un modulo (cfr. *Allegato A*) formato da una sezione da compilare, a cura del soggetto medesimo, con i propri dati anagrafici nonché da una ulteriore sezione contenente la proposta del contratto di mandato attraverso cui il Soggetto Rilevante può conferire alla Banca l'incarico di espletare, per suo nome e conto, gli obblighi di *disclosure* nei confronti della Consob in relazione alle Operazioni che ha effettuato.

Unitamente al modulo citato (cfr. *Allegato A*) gli Affari Societari provvedono ad inviare al Soggetto Rilevante un ulteriore modulo (cfr. *Allegato B*). Il Soggetto Rilevante è tenuto a fornire l'*Allegato B* alle rispettive "Persone Strettamente Legate", facendosene restituire copia debitamente compilata.

In dettaglio l'*Allegato B* contiene:

- a) una sezione, da compilare a cura della c.d. "Persona Strettamente Legata", relativa ai propri dati anagrafici;
- b) la proposta del contratto di mandato attraverso cui la c.d. "Persona Strettamente Legata" può conferire alla Banca l'incarico di espletare, per suo nome e conto, gli obblighi di *disclosure* nei confronti della Consob in relazione alle operazioni che ha effettuato.

L'*Allegato A*, debitamente compilato e sottoscritto dal Soggetto Rilevante, è trasmesso agli Affari Societari che provvedono ad analizzarne il contenuto e ad effettuare la relativa archiviazione.

L'*Allegato B*, compilato e sottoscritto dalle c.d. "Persone Strettamente Legate", è trasmesso dal Soggetto Rilevante agli Affari Societari, che provvedono ad analizzarne il contenuto e ad effettuare la relativa archiviazione.

### 3.1.4 Mappatura delle c.d. "Persone Strettamente Legate"

Sulla base delle informazioni fornite dal Soggetto Rilevante mediante l'invio alla Banca dell'*Allegato B*, gli Affari Societari provvedono all'integrazione dell'elenco con i nominativi delle c.d. "Persone Strettamente Legate".

### 3.1.5 Aggiornamento dell'elenco

Gli Affari Societari curano l'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle c.d. "Persone Strettamente Legate".

In dettaglio:

- I. qualora si verifichi un ampliamento del novero dei Soggetti Rilevanti, gli Affari Societari aggiornano tempestivamente l'elenco inserendo il nominativo del soggetto e procedendo in seguito ad espletare le attività descritte ai par. 3.1.3 e 3.1.4;
- II. nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo, un Soggetto Rilevante decada dalla propria qualifica, gli Affari Societari aggiornano, senza indugio, l'elenco, eliminandone il nominativo<sup>4</sup>. Gli Affari Societari procedono successivamente ad inviare al Soggetto Rilevante una informativa sulla cessazione dei relativi obblighi;

---

<sup>3</sup> In dettaglio, nel fascicolo sono archiviati i seguenti documenti: Allegati A e B debitamente compilati; copia della comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante in merito ad una Operazione effettuata da lui stesso ovvero da una c.d. "Persona Strettamente Legata" nonché dell'invio della conferma di ricezione; evidenze dell'avvenuta comunicazione al pubblico e alla Consob; copia della comunicazione al Soggetto Rilevante dell'inizio del c.d. "Periodo di Chiusura"; ogni altra comunicazione ricevuta dal Soggetto Rilevante o dalle c.d. "Persone Strettamente Legate".

<sup>4</sup> Sono cancellati di conseguenza anche i nominativi delle c.d. "Persone Strettamente Legate".



- III. ad ogni variazione del perimetro delle c.d. "Persone Strettamente Legate" comunicata dal Soggetto Rilevante, gli Affari Societari procedono all'aggiornamento dell'elenco ed al successivo espletamento delle attività disciplinate al par. 3.1.4;
- IV. in ogni caso gli Affari Societari, con cadenza annuale, procedono ad inviare al Soggetto Rilevante una comunicazione in cui si ricorda allo stesso di segnalare eventuali variazioni intervenute nel perimetro delle c.d. "Persone Strettamente Legate".

## **3.2 Gestione dei flussi informativi relativi alle Operazioni**

### **3.2.1 Conferma di ricezione**

Gli Affari Societari, a fronte della notifica di una Operazione<sup>5</sup> da parte di un Soggetto Rilevante, provvedono a confermarne l'avvenuta ricezione.

Tale comunicazione viene inviata al soggetto notificante nelle forme con quest'ultimo concordate.

Gli Affari Societari archiviano nell'apposito fascicolo relativo al Soggetto Rilevante tanto la notifica delle Operazioni da questo compiute, quanto la notifica delle Operazioni compiute dalle c.d. "Persone Strettamente Legate" al Soggetto Rilevante.

Gli Affari Societari potranno chiedere ai soggetti notificanti integrazioni informative qualora i moduli di notifica presentino lacune, fermo restando necessariamente il rispetto dei termini per la pubblicazione e la comunicazione alla Consob di seguito indicati.

Gli Affari Societari, in collaborazione con Comunicazione e Investor Relations, mettono a disposizione dei Soggetti Rilevanti e delle c.d. "Persone Strettamente Legate" il modulo<sup>6</sup> per la notifica delle Operazioni mediante pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale della Banca.

### **3.2.2 Comunicazione alla Consob e al pubblico**

Gli Affari Societari provvedono a comunicare contestualmente al mercato ed alla Consob<sup>7</sup> le informazioni relative alle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle c.d. "Persone Strettamente Legate" tramite la piattaforma autorizzata "SDIR&Storage".

La comunicazione dell'informazione al pubblico ed alla Consob deve essere effettuata **entro e non oltre il termine di 3 giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.**

Nel rispetto del medesimo termine, le informazioni relative alle Operazioni notificate dai soggetti obbligati vengono pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale della Banca ad opera di Comunicazione e Investor Relations che riceve le necessarie informazioni dagli Affari Societari.

In caso di notifiche tardive e/o incomplete di Operazioni compiute da Soggetti Rilevanti o da c.d. "Persone Strettamente Legate", gli Affari Societari provvedono, non appena in possesso di tutte le informazioni necessarie, ad effettuare le dovute comunicazioni anche oltre i termini indicati nel presente paragrafo.

### **3.2.3 Archiviazione**

Gli Affari Societari conservano, all'interno del fascicolo predisposto per ciascun Soggetto Rilevante, sia l'evidenza delle notifiche pervenute, sia l'evidenza dell'avvenuto espletamento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione alla Consob.

Le evidenze menzionate vengono conservate a cura degli Affari Societari per un periodo di 10 anni.

---

<sup>5</sup> Tanto che si tratti di Operazioni compiute dal Soggetto Rilevante stesso quanto di Operazioni compiute dalle c.d. "Persone Strettamente Legate".

<sup>6</sup> Cfr. ALLEGATO al Regolamento di Esecuzione UE 523/2016 "Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate".

<sup>7</sup> Soltanto qualora sia stato conferito apposito mandato da parte del Soggetto Rilevante e/o delle c.d. "Persone Strettamente Legate".

### 3.3 Gestione dei periodi di chiusura (*black-out periods*)

#### 3.3.1 Premessa

Durante i periodi di chiusura identificati ai sensi del paragrafo successivo è preclusa ai Soggetti Rilevanti la possibilità di effettuare, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni aventi ad oggetto quote o altri titoli di credito emessi da Banca IFIS nonché Strumenti ad essi Collegati.

Sono fatte salve le Operazioni che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 19 comma 12 del Regolamento UE 596/2014 e dalle relative disposizioni attuative<sup>8</sup>, secondo le modalità specificate nei paragrafi 3.3.3 e 3.3.4.

#### 3.3.2 Identificazione dei Periodi di Chiusura

Sono considerati Periodi di Chiusura:

- I. i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dei risultati preliminari di bilancio ovvero, in mancanza, di quella convocata per l'approvazione del progetto di bilancio;
- II. i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione della relazione semestrale;
- III. i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione della relazione trimestrale.

I trenta giorni di calendario si calcolano a ritroso rispetto alle date delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Rimane fermo che qualora la data della diffusione al pubblico di uno dei rendiconti finanziari citati non coincida con quella della riunione del Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato, il relativo Periodo di Chiusura si protrarrà fino alla effettiva pubblicazione del rendiconto stesso con apposito comunicato stampa<sup>9</sup>.

Gli Affari Societari notificano ai Soggetti Rilevanti, mediante comunicazione elettronica, l'inizio di un periodo di chiusura specificando la data di conclusione del medesimo nonché la portata dell'obbligo di astensione dal compimento di Operazioni e le relative deroghe.

#### 3.3.3 Operazione di vendita autorizzata in relazione alla sussistenza di circostanze eccezionali

Gli Affari Societari, ricevuta la richiesta di vendita scritta e da parte del Soggetto Rilevante, provvedono ad informare tempestivamente l'Amministratore Delegato affinché questi possa valutare caso per caso la sussistenza delle circostanze di eccezionalità che giustificano il compimento dell'operazione.

Si considerano eccezionali le circostanze che:

- I. sono connotate da estrema urgenza, dovendosi intendere per tali quelle situazioni di necessità impellente la cui soluzione non possa essere rimandata nel tempo;
- II. sono impreviste e dunque non ragionevolmente prevedibili;
- III. non sono imputabili al fatto del Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo, cioè il loro verificarsi non dipende dal comportamento posto in essere dal Soggetto Rilevante e costui non ha alcuna possibilità di impedirne la realizzazione.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta risultino eccezionali, l'Amministratore Delegato valuta altresì se e in quale misura il Soggetto Rilevante deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile (che sia quindi liquido, certo ed esigibile) o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiervi o soddisfare la pretesa se non vendendo immediatamente le azioni (o gli altri strumenti finanziari).

---

<sup>8</sup> Cfr. artt. 7, 8, 9 Regolamento Delegato UE 522/2016.

<sup>9</sup> Tale circostanza viene debitamente specificata nella comunicazione inviata al Soggetto Rilevante ai sensi del par. 3.3.2.

La decisione adottata dall'Amministratore Delegato è tempestivamente comunicata agli Affari Societari che provvedono senza ritardo ad informarne il Soggetto Rilevante che ha formulato la richiesta.

Qualora la richiesta provenga dall'Amministratore Delegato, la decisione in merito all'autorizzazione è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base dei medesimi criteri ed è comunicata all'Amministratore Delegato a cura degli Affari Societari.

In entrambi i casi, la decisione in ordine alla possibilità o meno di effettuare l'operazione di vendita deve essere portata a conoscenza del Soggetto Rilevante entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Gli Affari Societari conservano evidenza documentale dell'*iter* decisionale relativo ad ogni singola richiesta di autorizzazione all'interno del fascicolo del soggetto.

Ogniqualvolta venga autorizzata una deroga al divieto di effettuare una operazione nel corso di un Periodo di Chiusura, gli Affari Societari provvedono ad inserire all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione un apposito punto affinché l'Amministratore Delegato (e/o il Presidente) dia notizia delle operazioni che sono state autorizzate e delle relative motivazioni.

Le operazioni effettuate a norma del presente paragrafo vengono comunicate al pubblico ed alla Consob nelle forme disciplinate dal par. 3.2.2.

#### **3.3.4**      *Operazione autorizzata in relazione alle caratteristiche della negoziazione*

Il Consiglio di Amministrazione può definire un elenco di operazioni che, in ragione delle loro caratteristiche, possono essere compiute in pendenza di un periodo di chiusura.

**ALLEGATO A – MODULO PER LE PERSONE CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O CONTROLLO DI BANCA IFIS SPA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ nella sua  
qualità di \_\_\_\_\_ di Banca IFIS S.p.A.

**DICHIARA**

- di aver preso atto di essere incluso nel novero delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Banca IFIS S.p.A., nell'accezione di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e all'art. 152-*sexies*, lett. c) della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento Emittenti);
- di aver preso visione della "Informativa in materia di *Internal Dealing* alle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Banca IFIS S.p.A. e alle Persone Strettamente Legate" fornita dall'Emittente Banca IFIS S.p.A. e di essere consapevole degli obblighi giuridici posti a proprio carico dalla regolamentazione vigente con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla predetta Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati;
- di aver reso noto alle Persone Strettamente Legate a lui riconducibili, così come definite nell'Informativa, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal quadro normativo vigente e di aver loro consegnato la predetta Informativa in materia di *Internal Dealing* e il fac simile Allegato B;
- di impegnarsi a fornire all'Emittente Banca IFIS S.p.A. (Affari Societari) l'Allegato B debitamente compilato dalle rispettive Persone Strettamente Legate secondo le modalità specificate nell'Informativa e di conservarne altresì una copia;
- di impegnarsi a trasmettere all'Emittente Banca IFIS S.p.A. (Affari Societari), secondo le tempistiche e le modalità specificate nell'Informativa, le informazioni relative alle operazioni di volta in volta effettuate dallo stesso nonché quelle delle persone strettamente legate, attraverso il "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate" di cui al Regolamento (UE) n. 523/2016, disponibile nel sito aziendale [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).

Tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti della Consob per conto dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Banca IFIS e delle persone agli stessi legate dichiara altresì:

- di volersi avvalere dell'Emittente Banca IFIS S.p.A. per la comunicazione alla Consob prevista dall'art. 152-*octies* del Regolamento Emittenti impegnandosi ad inviare tutte le informazioni necessarie agli Affari Societari compilando il richiamato Modello di notifica entro il **termine massimo di due giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione**;
- di non volersi avvalere dell'Emittente Banca IFIS S.p.A. per la comunicazione alla Consob prevista dall'art. 152-*octies* del Regolamento Emittenti.

La sottoscrizione del presente Allegato A non esclude che il sottoscritto possa effettuare le previste comunicazioni alla Consob; resta in ogni caso fermo l'impegno da parte del sottoscritto di segnalare alla Società, al fine della comunicazione al pubblico, sia l'operazione sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità.

Dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni a proprio carico in caso di inosservanza di quanto richiamato nell'Informativa.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, il sottoscritto dichiara di prestare il proprio specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti, in adempimento alla normativa regolamentare emanata dalla Consob.*

**ALLEGATO B – MODULO PER LE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE A SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O CONTROLLO DI BANCA IFIS SPA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di aver preso atto di essere incluso nel novero delle Persone Strettamente Legate al soggetto \_\_\_\_\_ che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Banca IFIS, nell'accezione di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e all'art. 152-*sexies*, lett. c) della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento Emittenti);
- di aver ricevuto dal soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo la "Informativa in materia di *Internal Dealing* alle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Banca IFIS S.p.A. e alle Persone Strettamente Legate" e il presente Allegato B da restituire, per il tramite dello stesso soggetto, agli Affari Societari di Banca IFIS.
- di aver preso visione della richiamata Informativa in materia di *Internal Dealing* dell'Emittente Banca IFIS e di essere consapevole degli obblighi giuridici posti a proprio carico dalla regolamentazione vigente con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla predetta Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati.

Al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Emittente delle operazioni di volta in volta effettuate dichiara inoltre di volersi avvalere del soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Banca IFIS \_\_\_\_\_.

Tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti della Consob per conto dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Banca IFIS e delle persone agli stessi legate, dichiara altresì:

- di volersi avvalere dell'Emittente Banca IFIS S.p.A. per la comunicazione alla Consob prevista dall'art. 152-*octies* del Regolamento Emittenti impegnandosi a trasmettere tutte le informazioni necessarie per il tramite del soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Banca IFIS entro il **termine massimo di due giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione**, compilando il "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate" di cui al Regolamento (UE) n. 523/2016 e disponibile nel sito aziendale [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it);
- di non volersi avvalere dell'Emittente Banca IFIS S.p.A. per la comunicazione alla Consob prevista dall'art. 152-*octies* del Regolamento Emittenti.

La sottoscrizione del presente Allegato B non esclude che il sottoscritto possa effettuare le previste comunicazioni alla Consob; resta in ogni caso fermo l'impegno da parte del sottoscritto di segnalare alla Società, al fine della comunicazione al pubblico, sia l'operazione sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità.

Dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni a proprio carico in caso di inosservanza di quanto richiamato nell'Informativa.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, il sottoscritto dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti, in adempimento alla normativa regolamentare emanata dalla Consob*

## **ALLEGATO C - INFORMATIVA IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING* ALLE PERSONE CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O CONTROLLO DI BANCA IFIS S.P.A. E ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**

Il presente documento è diretto ad illustrare gli obblighi informativi e di comportamento dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché delle persone a loro strettamente legate, in materia di operazioni su quote, titoli di credito e strumenti finanziari collegati emessi da Banca IFIS.

### **DESTINATARI**

Sono destinatari della presente informativa le persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo all'interno di Banca IFIS e coloro che risultano strettamente legati ad essi.

Sono considerate **persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo all'interno di Banca IFIS**:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) il Direttore Generale;
- c) i dirigenti "strategici". Banca IFIS, a tal proposito, ha identificato le seguenti figure:
  - il Responsabile della BU CIF;
  - il Responsabile della BU NPL;
  - il Chief Financial Officer;
  - il Chief Risk Officer;
  - il Chief Operating Officer;
- d) il Responsabile Comunicazione e Investor Relations;
- e) qualunque soggetto che detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Banca IFIS, rappresentato da azioni con diritto di voto ovvero qualunque soggetto che controlli<sup>10</sup> la Banca;
- f) gli ulteriori soggetti individuati come tali, anche per periodi di tempo circoscritti, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS.

Sono **Soggetti Strettamente Legati** a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo all'interno di Banca IFIS:

- 1) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- 2) un figlio, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale;
- 3) un parente o un affine che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- 4) una persona giuridica, trust o società di persone che possieda almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - i) le responsabilità di direzione siano rivestite da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo all'interno di Banca IFIS e da una Persona Strettamente Legata di cui al punto 1,2 e 3;
  - ii) sia direttamente o indirettamente controllata da uno dei soggetti indicati all'alinea precedente;
  - iii) sia costituita a beneficio di uno dei predetti soggetti;
  - iv) abbia interessi economici sostanzialmente equivalenti agli interessi del soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo all'interno di Banca IFIS Rilevante o di una c.d. Persona Strettamente Legata.

### **OPERAZIONE**

Rilevano ai fini della disciplina dell'*internal dealing* le operazioni oltre la Soglia Minima di Importo su quote, titoli di credito ovvero Strumenti Collegati emessi da Banca IFIS, compiute, direttamente o indirettamente, da un soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo o da una Persona Strettamente Legata.

Vi rientrano:

- le operazioni contemplate dall'articolo 19 par. 7 del Regolamento UE 596/2014<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Per l'identificazione dei soggetti che controllano l'emittente quotato si applica la definizione di controllo dell'art. 93 del T.U.F..

<sup>11</sup> "(...)Le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì: a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata; b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità; c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica."

- le operazioni previste dall'articolo 10 del Regolamento Delegato UE 522/2016<sup>12</sup>.

Sono soggette agli obblighi di notifica tutte le operazioni successive al raggiungimento, nell'arco dell'anno civile, di un importo complessivo di € 5.000,00. L'importo complessivo è calcolato sommando le Operazioni compiute, senza compensazione tra acquisti e vendite.

### **OBBLIGHI DI INFORMATIVA VERSO LE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo sono tenuti a fornire alle rispettive Persone Strettamente Legate la presente informativa e l'Allegato B, al fine di rendere nota alle stesse la sussistenza delle condizioni in base alle quali quest'ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico della Finanza.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo si impegnano inoltre a consegnare all'Emittente Banca IFIS S.p.A. l'Allegato B debitamente compilato dalle Persone Strettamente Legate ad essi e a conservarne altresì una copia.

### **OBBLIGHI DI DISCLOSURE ALL'EMITTENTE E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI COMPIUTE**

I destinatari della presente informativa sono tenuti a notificare all'Emittente Banca IFIS e alla Consob le operazioni concernenti le quote o i titoli di credito e gli strumenti finanziari collegati emessi dalla Banca nei termini sotto indicati.

Le informazioni relative alle operazioni devono essere raccolte nel "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate", di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016.

### **TERMINI PER LA NOTIFICA DELLE OPERAZIONI ALL'EMITTENTE**

I destinatari della presente informativa sono tenuti a comunicare all'Emittente Banca IFIS le operazioni entro e non oltre il termine di 3 giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione, secondo le modalità di seguito descritte.

Tuttavia, al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi informativi in capo a Banca IFIS (l'Emittente è tenuto a pubblicare le informazioni notificategli entro lo stesso termine), tali soggetti sono invitati a informare l'Emittente entro **due giorni lavorativi a partire dalla data dell'effettuazione delle operazioni**.

I soggetti strettamente legati, sottoscrivendo l'Allegato B, informano l'Emittente per il tramite dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, trasmettendo a questi tutte le informazioni necessarie entro il **termine massimo di due giorni lavorativi a partire dalla data dell'effettuazione delle operazioni**.

### **TERMINI PER LA NOTIFICA DELLE OPERAZIONI ALLA CONSOB**

I destinatari della presente informativa sono tenuti a comunicare alla Consob le operazioni entro e non oltre il termine di 3 giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione, secondo le modalità di seguito descritte.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo all'interno di Banca IFIS possono conferire mandato all'Emittente, sottoscrivendo l'Allegato A, affinché questo effettui la comunicazione alla Consob per loro conto; in tale caso si impegnano ad inviare all'Emittente tutte le informazioni necessarie entro il **termine massimo di due giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione**, secondo le modalità di seguito descritte.

I Soggetti Strettamente Legati possono anch'essi conferire mandato all'Emittente, sottoscrivendo l'Allegato B, affinché questo effettui la comunicazione alla Consob per loro conto, trasmettendo tutte le informazioni necessarie per il tramite dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, entro il **termine massimo di due giorni lavorativi a partire dalla data dell'effettuazione delle operazioni**.

### **MODELLO DI NOTIFICA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Il modello per la notifica delle Operazioni è disponibile nel sito istituzionale della Banca [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).

I soggetti che scelgono di non avvalersi dell'Emittente per la comunicazione alla Consob trasmettono direttamente il modulo all'Autorità di Vigilanza:

<sup>12</sup> "(...)Le operazioni soggette a notifica includono: a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panier e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati."

- via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) oppure
- per posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it),

specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

Le comunicazioni destinate all'Emittente sono trasmesse con uno dei seguenti mezzi:

- consegna presso la sede di Banca IFIS in Venezia Mestre, Via Gatta 11, all'attenzione degli Affari Societari;
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: [affari.societari@bancaifis.it](mailto:affari.societari@bancaifis.it);
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [segreteria@bancaifis.legalmail.it](mailto:segreteria@bancaifis.legalmail.it).

### **OBBLIGHI DI ASTENSIONE DURANTE UN PERIODO DI CHIUSURA (BLACK OUT PERIOD)**

Durante i periodi di chiusura sotto individuati è preclusa ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo la possibilità di effettuare, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni aventi ad oggetto quote o altri titoli di credito emessi da Banca IFIS nonché strumenti ad essi collegati.

### **INDIVIDUAZIONE DEI PERIODI DI CHIUSURA**

Sono considerati Periodi di Chiusura:

- I. i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dei risultati preliminari di bilancio ovvero, in mancanza, di quella convocata per l'approvazione del progetto di bilancio;
- II. i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione della relazione semestrale;
- III. i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione della relazione trimestrale.

I trenta giorni di calendario si calcolano a ritroso rispetto alle date delle sedute del Consiglio di Amministrazione<sup>13</sup>.

Rimane fermo che qualora la data della diffusione al pubblico di uno dei rendiconti finanziari citati non coincida con quella della riunione del Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato, il relativo Periodo di Chiusura si protrarrà fino alla effettiva pubblicazione del rendiconto stesso con apposito comunicato stampa.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita deliberazione, istituire ulteriori periodi di chiusura rispetto a quelli sopra indicati.

Gli Affari Societari notificano, mediante comunicazione elettronica, l'inizio di un periodo di chiusura specificando la data di conclusione del medesimo nonché la portata dell'obbligo di astensione dal compimento di Operazioni e le relative deroghe.

### **REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA**

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo possono compiere operazioni al di fuori dei periodi consentiti solo nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva (elencate nell'articolo 8 del Regolamento Delegato UE 522/2016), previa richiesta scritta adeguatamente motivata dall'interessato nei confronti della Banca, e in ogni caso solo a fronte di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziaria che impongano la vendita immediata di azioni o in ragione delle caratteristiche di negoziazione così come previsto dall'art. 19 MAR paragrafo 12 lett. a) e b) e dall'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.

La richiesta scritta deve essere trasmessa agli Affari Societari tramite uno dei mezzi precedentemente illustrati. La decisione in ordine alla possibilità o meno di effettuare l'operazione di vendita viene portata a conoscenza del richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

### **SANZIONI A CARICO DEI SOGGETTI PER IL MANCATO RISPETTO DELLA DISCIPLINA**

Fatta salva la possibilità per Banca IFIS S.p.A. di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della normativa in materia, l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all'effettuazione di operazioni comporta:

- (i) per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile,
- (ii) per eventuali altri collaboratori, la risoluzione - anche senza preavviso - del rapporto;
- (iii) per gli amministratori ed i sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca del consigliere o del sindaco inadempiente.

Il mancato o il non tempestivo invio delle comunicazioni richieste è inoltre severamente punito all'art. 193 del D. Lgs. 58/1998 con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

<sup>13</sup> Qualora la data della seduta venga posticipata per esigenze contingenti, il Periodo di Chiusura si protrarrà fino all'effettuazione della seduta.